

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

L'**Università degli Studi di Macerata** - Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo (d'ora in poi *Università*), con sede legale in Macerata, Via Crescimbeni 30/32 e sede amministrativa (per l'attività oggetto della presente convenzione) in Macerata, piazzale L. Bertelli n. 1 (C.da Vallebona), rappresentata dal prof. John Francis Mc Court, nato a Dublino (EIRE) il 18.07.1965, nella sua qualità di Rettore p.t.

e

l'**Istituto Comprensivo E. Medi** (d'ora in poi "Istituto"), con sede legale in Porto Recanati (MC), Via Dante Alighieri n. 2, nella persona del Prof. Corrado Giulio Del Buono, nato a Hilden (EE) il 08/09/1968 nella sua qualità di Dirigente Scolastico;

di seguito, anche congiuntamente, indicate come Parti;

### premessato che

- l'Università intende attivare progetti e collaborazioni culturali, formative, di aggiornamento e di ricerca con enti pubblici e privati che abbiano competenze ed interessi nelle aree e nei settori scientifico-disciplinari presenti presso la stessa Università;
- tra gli ambiti di ricerca caratterizzanti l'Ateneo, il Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo sviluppa i temi della formazione e dell'innovazione didattica e, in particolare, il gruppo di ricerca in Didattica e pedagogia speciale (M-PED/03), propone l'analisi della metodologia "*Debate*", prassi didattica diffusa a livello internazionale che nel contesto scolastico, si configura come una metodologia capace di porre lo studente al centro del proprio percorso di apprendimento, motivandolo alla discussione e alla partecipazione attraverso la ricerca e l'approfondimento, sviluppando competenze di base e competenze trasversali, soft skills;
- l'Istituto promuove la formazione dei docenti e i percorsi di ricerca interni agli Istituti scolastici;
- l'Istituto ha interesse a richiedere la collaborazione dell'Università di Macerata, in particolare al Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo, per lo svolgimento di attività nell'ambito dell'orientamento, della professionalizzazione degli insegnanti e della ricerca didattica;
- è dichiarato interesse dell'Università e dell'Istituto di sviluppare, con l'utilizzazione delle rispettive risorse e nell'ambito dei rispettivi ruoli e delle competenze, le attività di ricerca sui temi condivisi;
- le attività previste dal presente accordo rientrano tra le attività istituzionali di ricerca e formazione del Dipartimento;

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### Articolo 1 - OGGETTO E OBIETTIVI DELL'ACCORDO

Le Parti intendono avviare un rapporto di collaborazione finalizzato a:

- supportare la scuola nei percorsi di sperimentazione della metodologia del “*Debate*”, inteso come prassi didattica diffusa a livello internazionale basata su un confronto strutturato tra gruppi di alunni su posizioni diverse;
- supportare la scuola nell’implementazione di attività e microattività, destinate agli alunni, per l’allenamento delle competenze argomentativa, comunicativa e socio-relazionale;
- supportare la scuola nella progettazione di attività di formazione degli insegnanti;
- realizzare percorsi formativi di comune interesse adeguati alle esigenze della scuola e del territorio;
- collaborare nell’organizzazione e nella realizzazione di eventi.

La collaborazione potrà riguardare tutti gli ambiti per i quali l’Università di Macerata attraverso il Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo - e l’Istituto riterranno utile l’apporto delle esperienze disponibili, per migliorare ed ampliare i rispettivi ambiti istituzionali, le rispettive conoscenze e le ricerche.

### **Articolo 2 – ATTIVITÀ**

Le Parti potranno costituire un gruppo di lavoro comune diretto a realizzare gli obiettivi di cui all’art. 1, organizzando a tal fine le seguenti attività:

- realizzazione di laboratori in classe;
- focus group di monitoraggio e confronto;
- eventi e convegni.

Le specifiche iniziative e attività potranno essere definite tra le Parti anche tramite specifici accordi, tenendo conto degli obiettivi e delle finalità di comune interesse.

In relazione all’uso degli spazi, delle attrezzature e dei servizi, le Parti concorderanno i tempi e le modalità di utilizzo delle proprie risorse.

Le attività svolte in attuazione del presente accordo non dovranno in alcun modo essere in conflitto di interessi con quelle istituzionali dell’Ateneo.

### **Articolo 3 – COORDINATORI E PERSONALE COINVOLTO**

Al fine di favorire un coordinamento delle attività previste dal presente accordo, nonché verificare l’andamento delle iniziative comuni, le Parti individuano quali propri referenti:

- per il Dipartimento di Scienze della Formazione, dei beni culturali e del turismo, la prof.ssa Lorella Giannandrea, docente di Didattica e Pedagogia speciale;
- per l’Istituto, la dott.ssa Claudia Bugiolacchi.

I responsabili delle rispettive Parti individueranno al loro interno il personale più qualificato e disponibile presso i rispettivi Enti per svolgere le attività di cui al precedente articolo 2.

L’eventuale sostituzione dei referenti è oggetto di preventiva comunicazione alle Parti e non comporta la necessita di modificare il presente accordo.

### **Articolo 4 – ONERI FINANZIARI E MODALITÀ OPERATIVE**

La sottoscrizione dell’accordo e la sua attuazione non comportano oneri finanziari né a carico dell’Università, né a carico dell’Istituto.

### **Articolo 5 - PERSONALE IMPEGNATO NELLE ATTIVITÀ E ACCESSO ALLE STRUTTURE**

Potrà partecipare alla realizzazione delle attività, in maniera congiunta e nell’osservanza delle rispettive normative, tutto il personale, tanto dell’ente quanto dell’Università, di cui all’art. 3.

Per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo, le Parti si impegnano a consentire alle persone coinvolte nell’attività di collaborazione l’accesso alle rispettive strutture e l’uso di

attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività oggetto del presente accordo di collaborazione, nella disponibilità delle Parti.

#### **Articolo 6 - DURATA**

Il presente accordo di collaborazione ha la durata di due anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato in seguito ad atto scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera degli Organi istituzionali competenti.

Ciascuna delle Parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente accordo con un preavviso di almeno due mesi, fatti salvi gli impegni già presi e le attività in corso di svolgimento.

Tale preavviso dovrà essere notificato a mezzo PEC.

Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

#### **Articolo 7 – RISULTATI DELLE ATTIVITÀ**

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente accordo saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni scientifiche in ordine a risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione, verranno realizzate previa intesa tra le Parti.

Con appositi accordi successivi potranno essere disciplinati gli aspetti inerenti la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione ed allo sfruttamento industriale/commerciale dei risultati.

Le Parti si impegnano ad indicare in ogni comunicazione o pubblicazione relativa alla diffusione dei risultati dell'attività di ricerca che essi sono scaturiti dalla collaborazione tra di loro.

#### **Articolo 8 – SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione al presente accordo, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, dovranno essere oggetto di un preliminare tentativo di conciliazione. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, le Parti saranno libere di adire l'autorità giudiziaria ordinaria. Le Parti convengono che per ogni controversia è competente il Foro di Macerata.

#### **Articolo 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso. Il trattamento dei dati personali avverrà, a cura delle Parti, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sue successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto del regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale dell'Unione Europea sulla protezione dei dati).

#### **Articolo 10 – REGISTRAZIONE**

Il presente accordo sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II – atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso – del D.P.R. n. 131/1986. Le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Il presente atto, redatto in formato digitale, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che verrà assolta dall'Università degli Studi di Macerata in modalità virtuale, giusta autorizzazione dall'Agenzia delle entrate – Direzione Regionale delle Marche Prot. n. AGE.AGEDRMAR.REGISTRO UFFICIALE.0025928.25-11-2020-U.

#### **Articolo 11 - FIRMA**

Il presente accordo è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stato da queste congiuntamente redatto in n. 1 esemplare digitale che le Parti medesime, sottoscrivendo digitalmente il presente documento ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii., dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.

Per l'Università degli Studi di Macerata  
Il Rettore  
Prof. John Francis Mc Court

Per l'Istituto Comprensivo E. Medi  
Il Dirigente Scolastico  
Prof. Corrado Giulio Del Buono